



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS Scpa

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.p.A. (SPV S.p.A.)

Sede in Torino - Via Inverio 24/A

C.F. e P.IVA 10201260014

(Concessionario)

OGGETTO: Superstrada Pedemontana Veneta – Obbligo di pneumatici invernali a bordo o dispositivi di aderenza (Catene).

ORDINANZA N.18 del 16/11/2021

Il Sottoscritto Ing. Gerardo Capezzuto, nella sua qualità di Responsabile dell'Esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta

PREMESSO

- Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico

VISTO

- Visto l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120; Vista la Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.01.2013;

ORDINA

1. Che Tutti i veicoli a motore, nel periodo dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 transitino sulla rete viaria di competenza di Superstrada Pedemontana Veneta muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo i mezzi antisdrucchiolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio. Gli pneumatici invernali che possono essere



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Consorzio Stabile SIS Scpa

impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antidrucciolevoli impiegati, in alternativa agli pneumatici invernali, sono quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011. I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

2. I funzionari e gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;

* * *

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale, da parte del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Lì, 16/11/2021

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA

IL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

(Ing. Gerardo Capezzuto)